



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

555.RS.01.113.C.1.1843

07.05.2015

Roma, data protocollo

OGGETTO: Art. 1, comma 458 L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Richiesta chiarimenti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
= ROMA =

Con riferimento alla nota problematica relativa all'abrogazione dell'assegno "ad personam", disposto dall'art. 1, comma 458 della legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013, la Direzione Centrale per le Risorse Umane in occasione di analogo quesito formulato da altra sigla sindacale, ha riferito quanto segue.

Con l'abrogazione dell'art. 20 del T.U. di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 3, commi 57 e 58 della legge 537/93, a decorrere dal 1 gennaio 2014 è venuto meno il meccanismo del cd. "divieto di reformatio in peius", attraverso il quale, con l'attribuzione di un assegno *ad personam* come elemento aggiuntivo della retribuzione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, si salvaguardava l'invarianza del trattamento economico fondamentale dei dipendenti pubblici in caso di passaggio di carriera nell'ambito della stessa o diversa amministrazione.

In merito agli effetti della predetta norma sul personale della Polizia di Stato, è stato ritenuto che gli stessi siano limitati ai casi di transito nei ruoli della Polizia di Stato di personale proveniente da altre amministrazioni statali, nei confronti del quale non si provvederà più all'attribuzione dell'assegno *ad personam*.

E' stato evidenziato che la disposizione prevista dal citato art. 1, comma 458 non dovrebbe incidere sul diritto del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, transitato in altre amministrazioni statali, a percepire "scatti aggiuntivi di stipendio" nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, in quanto detto beneficio è stato introdotto dall'art. 10 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (regolamento che disciplina le modalità di trasferimento di detto personale in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre Amministrazioni).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

In proposito è stato riferito che disposizioni analoghe a quelle citate sono poste a salvaguardia dei dipendenti non più idonei al servizio d'istituto di tutte le altre Forze di Polizia e delle Forze Armate.

La Direzione Centrale in parola ha ritenuto, infine, che il suddetto assegno "*ad personam*" non rientri tra le disposizioni normative abrogate dal comma 458 dell'art. 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, precisando che tale attribuzione viene erogata dall'Amministrazione presso cui i dipendenti in questione sono transitati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi